Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. C), DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/3/2023 (CODICE CONTRATTI PUBBLICI) SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA ANDREA PISANO – VIA CADUTI DEL LAVORO

CUP: **H51B26000010004**

LETTERA DI INVITO

1. STAZIONE APPALTANTE

Pisamo Azienda per la Mobilità Srl (di seguito anche Pisamo) , società in house del Comune di Pisa, con sede legale in via C. Battisti n. 53, 56125 Pisa tel. 050/502742, pec: pisamo@pec.devitalia.it, sito internet www.pisamo.it

2. PREMESSE

La presente lettera di invito e i relativi allegati sono stati approvati con determina del Direttore n. 02 del 08/01/2026.

Il presente appalto di lavori è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d'invito e dalla documentazione di gara, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*)" così come modificato dal Regolamento 16 febbraio 2015, n. 16/R e dalle "N*orme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"* approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it nella sezione Progetto.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'appalto si svolge in modalità telematica ai sensi degli artt. 25 e 26 Codice Contratti Pubblici.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it **entro il 31/01/2026 ore 12.00.**

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo https://start.toscana.it e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
Lo svolgimento in modalità telematica dell'appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere firmati digitalmente. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:

- LETTERA DI INVITO
- COMPUTO METRICO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA CONTRATTO
- PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
- RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM
- TAVOLA
- TAVOLA 2

5. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara all'interno della piattaforma START entro il 22/01/2026 ORE 12.00
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro il 28/01/2026 ORE 12:00), mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma START alla sezione riservata alla richiesta di chiarimenti nell'area relativa alla gara.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed in particolare non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6. COMUNICAZIONI

La Società invia le comunicazioni di cui agli artt. 89 e 90 Codice Contratti Pubblici mediante piattaforma Start all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri).
Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".
L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

7. DESCRIZIONE DELL'APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI

Caratteristiche generali dell'appalto: le opere che formano oggetto dell'appalto sono descritte nella documentazione di gara.

Gli interventi sono riconducibili alle seguenti lavorazioni:

Lavori di categoria OG3, Classe 1 per la realizzazione di nuovo parcheggio in Via Andrea Pisano – Via Caduti del lavoro

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento iva esclusa è definito come segue:

€ 101.357,87 iva esclusa, di cui € 97.241,38 per lavori ed € 4.116,49 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), iva esclusa.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetto ad alcun ribasso.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice dei contratti Pubblici, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto deve essere: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL SETTORE EDILE.

8. LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati: nel Comune di Pisa in via Andrea Pisano – Via Caduti del lavoro.

9. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o dalla consegna dei lavori, se antecedente.

10. FINANZIAMENTO

L'affidamento è finanziato con risorse del bilancio del Comune di Pisa con determina con impegno di spesa .

11. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall' art. 120 Codice Contratti Pubblici.

12. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO-CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

L' appalto è a misura sulla base dell'elenco prezzi di cui al computo metrico estimativo allegato alla disciplina di gara.

Si applica l'art. 9 "*Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*" e gli artt. 60 "*Revisione prezzi*" e 120 "*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*" di cui al D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023 (Codice Contratti Pubblici).

La revisione prezzi si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici e si impiegano le risorse previsti dall'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e 108, D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023 (Codice Contratti Pubblici), determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una soglia di anomalia individuata – ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice – secondo il "Metodo A", punto 2 dell'allegato II.2 del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

14. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici cosi come definiti dall'art. 65 de Codice, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi c.d. “stabili”) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) (unicità del centro decisionale) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell’art.
68, comma 14, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):
• partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
• partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
• partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
Nel caso venga accertato quanto sopra, l’esclusione è disposta se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri entro 5 giorni che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

15. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE.

15.1 Modalità di controllo tramite consultazione del FVOE 2.0

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0 secondo quanto disposto dall'art. 24 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il FVOE 2.0 è un repository, gestito da ANAC, nel quale sono archiviati tutti i documenti utili per il controllo dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico. Per poter accedere al servizio gli operatori economici devono:
• Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti .
• Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
• Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
• Accedere al servizio FVOE 2.0
In caso di impossibilità o difficoltà dell'utilizzo della nuova piattaforma, tali verifiche saranno effettuate direttamente mediante richiesta pec o interrogazione dei portali degli enti competenti.

15.2 Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- le cause di esclusione previste dall'art. 94 e art. 95 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2011 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0, in caso di impossibilità o difficoltà dell'utilizzo della nuova piattaforma, tali verifiche saranno effettuate direttamente mediante richiesta pec agli enti competenti.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate,

può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.
Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

15.3 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale come di seguito indicati.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0 così come descritto al punto 15.1.

15.3.1 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) del Codice

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E, per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura;
b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

16 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Cooperative di cui deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel complesso.

Si precisa che il raggruppamento/consorzio potrà liberamente indicare le quote di esecuzione di ciascun componente entro i limiti di qualificazione posseduti dall'associato/consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un componente dello stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

17. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

18. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

19. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'eventuale subappalto è ammesso previa autorizzazione della stazione appaltante preordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto e nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. dall'art. 119 comma 11, D.lgs. n. 36/2023.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 comma 4, D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei lavori

in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l'operatore abbia indicato in offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

20. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma1, Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia provvisoria non è dovuta.

21. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo

22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29/12/2023 come meglio di seguito specificato al punto 4 del successivo art. 23.

23. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

L'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 31/12/2025 ore 12:00** la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovranno essere inseriti nel sistema, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà recare la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione. La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico e non è soggetta ad imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n.7 del 05/01/2021

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione, dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di imprese individuali, dal titolare;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato "Procura o dichiarazione sostitutiva" l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) Documento di gara unico europeo – DGUE

Il concorrente singolo e in caso di RTI, ciascun membro dell'operatore riunito, compila il DGUE presente tra i documenti di gara, dalla Piattaforma START.

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

Si precisa che:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: Il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza, nelle procedure di evidenzia pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva.

In particolare, il concorrente deve dichiarare, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 94, comma 3, del Codice. La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara è un potere spettante esclusivamente alla stazione appaltante.

Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Inoltre le consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre dovranno compilare il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma START rendendo le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le informazioni generali della consorziata; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 124, comma 1, del Codice.

L'inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la misura percentuale delle stesse; in caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

3) <u>Dichiarazioni integrative al DGUE</u>

Il concorrente rende le dichiarazioni integrative al DGUE mediante apposito modulo DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma START. Tale modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto; in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

4) <u>Attestazione di pagamento del contributo ANAC</u>

Ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 29/12/2023 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*" per le procedure il cui importo posto a base di gara è **<u>uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000</u>**, **<u>gli operatori economici sono esentati dal pagamento.</u>**

5) <u>Documentazione in caso di avvalimento</u>

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autenticata rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE compilando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante;

- rendere, utilizzando l'apposito modello "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico" sussidiario", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e il modello "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario", compilati e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

6) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'operatore economico, in caso di partecipazione in forma associata, dovrà inserire nell'apposito spazio del sistema telematico l'ulteriore documentazione di seguito descritta.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

N.B.: la documentazione richiesta nella presente lettera di invito per la quale eventualmente non è presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nello spazio dedicato alla "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere conforme al modello presente sulla piattaforma Start e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

L'offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato. L'offerta dovrà contenere l'indicazione esplicita, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

Il ribasso offerto non deve contenere più di due decimali dopo la virgola. Qualora sia composto da più di due decimali, si terrà conto solo dei primi due decimali procedendo ad arrotondamento matematico. Nel caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa

in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Si precisa che il presente appalto è compensato a misura e che i prezzi di progetto, contenuti nell'elenco prezzi, depurati dal ribasso offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali con i quali verranno contabilizzate le lavorazioni e le forniture per le quantità effettivamente prestate, al netto dell'I.V.A. e degli oneri per la sicurezza.

NOTA BENE: nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare, inoltre, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, **pena l'esclusione** dell'offerta dalla procedura:

- i propri costi della manodopera
- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto.
 (I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero" e ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice).

Si chiarisce fin d'ora che l'omessa specificazione nelle offerte economiche dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali configura un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò **l'esclusione** dalla procedura dell'offerta, difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.
Gli oneri di sicurezza "aziendali", sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

› una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

› le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

24 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La seduta di gara avrà luogo, salvo impedimenti, il giorno 02/02/2026 alle ore 12:00, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START. Qualora non sia possibile effettuare la seduta, sarà prontamente data comunicazione mediante piattaforma START e sito internet aziendale.

Il seggio di gara a composizione monocratica, è deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice. Il seggio dichiara aperta la seduta di gara in modalità telematica e:

1) esamina la documentazione amministrativa;

2) verifica la presenza, la completezza e la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti, e:

- attiva l'eventuale soccorso istruttorio: qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al precedente paragrafo 15 relativa ad alcuni dei concorrenti, la seduta pubblica sarà sospesa al fine di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti. Le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data successivamente stabilita, che sarà resa nota ai concorrenti con apposito comunicato sul Sistema START;

- abilita i concorrenti ammessi alla gara ovvero ne dispone l'esclusione che saranno comunicate tramite piattaforma Start.

Successivamente, il seggio di gara:

3) apre la busta contenente il documento "Offerta Economica" presentato dai concorrenti ammessi alla predetta fase di gara e ne verifica la regolarità formale;

4) procede all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

5) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;

6) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque:

- calcola, mediante il Sistema Start, la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del "Metodo A", punto 2, di cui all'Allegato II.2 del Codice;

- applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia così calcolata;

- formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina per difetto alla soglia stessa;

7) se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque:

- non calcola la soglia di anomalia secondo il metodo sopra indicato, chiude la seduta di gara per trasmettere al RUP gli esiti della classifica di gara affinché quest'ultimo possa valutare l'attivazione facoltativa della verifica di congruità.

Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità perché ritiene l'offerta congrua, il seggio di gara riapre la seduta per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica procederà secondo quanto indicato successivamente.

25. – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP direttamente o avvalendosi di una struttura di supporto nominata ad hoc procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione di spiegazioni per iscritto, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP direttamente o avvalendosi di una struttura di supporto ad hoc, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP propone l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata congrua.

26 AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice, la Stazione Appaltante entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, comunica all'operatore economico l'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito dei controlli da effettuarsi in base alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (ove previsti per importo dell'appalto), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, s.m..

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, s.m., dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c) del Codice, nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base

all’interesse della Stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. d) del Codice il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (*stand still*) non si applica alla presente procedura come previsto dall’art. 55, comma 2, del Codice.

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto di seguito indicata:

A. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’assolvimento dell’imposta di bollo sul contratto e sui suoi allegati è a carico dell’operatore economico se l’appalto ha valore pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00). Per il pagamento occorre l’utilizzo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) (provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 240013 del 28/06/2023).

Gli importi da corrispondere in relazione alle fasce di valore del contratto sono di seguito indicati:

Tabella A. Valori dell'imposta di bollo (art. 3 dell’allegato I.4 Codice Appalti D.Lgs. 36/2023)

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
maggiore di 25.000.000	1.000

N.B.

Al fine di identificare in modo univoco la procedura e quindi il contratto per il quale si versa l’imposta di bollo, nel campo “elementi identificativi” del modello F24 ELIDE, l’operatore economico dovrà indicare il numero di CIG (codice identificativo gara).

B. POLIZZA ASSICURATIVA DEL TIPO C.A.R. (*CONTRACTOR'S ALL RISKS*) di cui all’art. 117, comma 10 del Codice da consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori per la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto stesso. La polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

C. **DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA EX D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991, N. 187** se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata);

D. **DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO;**

E. **PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA**, nonché le eventuali integrazioni al piano della sicurezza e di coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

F. **PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI (CRONOPROGRAMMA)** nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che i costi per le marche da bollo per la stipula del contratto sono calcolate ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.4 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di attivare la procedura di cui all'art. 124 del Codice Contratti Pubblici "*Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato*" ove ne ricorrano i presupposti.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana , entro i termini di legge (30 giorni).

29. DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non di competenza degli organi di giustizia amministrativa, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pisa ed è esclusa la competenza arbitrale.

30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'ing. Alessandro Fiorindi email: fiorindia@pisamo.it.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è Pisamo Srl; il Responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Alessandro Fiorindi.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alessandro Fiorindi



